

# Regolamento disciplinare

---

## Capo I – SCUOLA PRIMARIA

Regolamento ai sensi nell'art. 412 R.D. 26/04/1928 n°1297, dell'art. 328, comma 7, del D.L. 297 del 16.04.1994 e del Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, D.P.R. 8 marzo 1999, n.275

### ART. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai fatti commessi durante l'attività didattica, da intendersi come quella svolta all'interno dell'edificio scolastico, ovvero all'esterno in presenza di docenti accompagnatori nell'ambito dello svolgimento della programmazione didattica.

### ART. 2 Principi

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio. lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto, fatte salve le norme sul voto di comportamento.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

### ART. 3 Infrazioni disciplinari

1. Configurano infrazioni disciplinari da parte degli alunni della scuola primaria i seguenti comportamenti:
  - a) presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico;
  - b) spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
  - c) giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;
  - d) rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;
  - e) portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, telefoni cellulari senza la specifica autorizzazione del genitore, materiali pericolosi
  - f) non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di Istituto;
  - g) sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
  - h) utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche
  - i) utilizzare il cellulare durante le lezioni e l'intervallo senza specifica autorizzazione dell'insegnante e/o del D.S.
  - j) offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;
  - k) ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto motivatamente

scorretto dall'insegnante.

2. Sarà inoltre cura degli insegnanti verificare con i genitori eventuali responsabilità degli alunni in merito a ritardi ripetuti.

#### **ART. 4 Provvedimenti disciplinari ed interventi educativi**

1. I docenti della scuola primaria, a fronte di comportamenti scorretti, adotteranno innanzitutto strategie educative mirate, che siano per il bambino un'occasione di crescita personale, con prevalenza del momento formativo rispetto a quello sanzionatorio.
2. Verso gli alunni che manchino ai loro doveri si possono inoltre usare, secondo la gravità delle mancanze, i seguenti mezzi disciplinari:
  - a) richiamo verbale
  - b) censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la debbono restituire vistata;
  - c) sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione;
3. E' vietata qualsiasi forma di punizione diversa da quelle indicate in questo articolo.
4. Il team docenti si fa carico di tenere tempestivamente informati i genitori relativamente al comportamento degli studenti e di convocarli ogni qual volta ne ravvisi la necessità.
5. Il team docenti adotterà le iniziative necessarie perché si realizzi la prioritaria valenza formativa dell'intervento.
6. Di ogni situazione disciplinarmente rilevante deve essere data notizia al Dirigente Scolastico.

#### **ART. 5 Procedimento in caso di sospensione**

1. La sanzione della sospensione è prevista in caso di infrazioni gravi o reiterate, in questo secondo caso purché risultanti dal registro di classe.
2. Il docente interessato deve avvisare al più presto il Dirigente Scolastico, che, dopo breve istruttoria, potrà convocare l'equipe pedagogica, previo colloquio con la famiglia, presente il docente coordinatore di classe o, in mancanza, un altro docente individuato dal dirigente.
3. L'equipe pedagogica deve riunirsi al completo, alla presenza del Dirigente Scolastico o di un docente da lui delegato.
4. L'alunno, accompagnato dai genitori, ha diritto di essere convocato per esporre le proprie ragioni. Questo incontro può avvenire anche al di fuori della riunione convocata al fine della delibera.
5. L'equipe deve redigere un apposito verbale.
6. L'esito va comunicato alla famiglia in forma scritta; l'eventuale ricorso può essere proposto all'organo di garanzia entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.

### **Capo II – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Regolamento di disciplina degli alunni, ai sensi del D.P.R. 24.06.1998 n. 249 (Statuto degli Studenti e delle Studentesse)

#### **ART. 6 Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento è emanato in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 24.06.1998 n. 249 (Statuto degli Studenti e delle Studentesse).
2. Esso si applica ai fatti commessi durante l'attività didattica, da intendersi come quella svolta all'interno dell'edificio scolastico, ovvero all'esterno in presenza di docenti accompagnatori nell'ambito della programmazione didattica.
3. Le sanzioni sono altresì irrogabili per fatti commessi durante lo svolgimento di servizio in favore della comunità scolastica quale sanzione disciplinare.

#### **ART. 7 Principi**

1. Gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dall'art. 3 dello Statuto degli studenti e

delle studentesse.

2. L'inosservanza di tali doveri comporterà, per gli studenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, e per il personale scolastico, l'esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace del potere disciplinare.
3. Il seguente regolamento si applica alla luce dei seguenti principi, sanciti dalla normativa:
  - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
  - La responsabilità disciplinare è personale, non sono ammesse sanzioni destinate a studenti che non siano singolarmente identificabili come autori dell'infrazione.
  - Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
  - Le sanzioni sono tempestive, temporanee e proporzionali alla infrazione disciplinare, ispirate, al principio della responsabilizzazione personale e, per quanto possibile, della riparazione del danno.

## **ART. 8 Tipologia delle sanzioni**

1. La normativa prevede i seguenti tipi di sanzioni:

### **A - Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica**

- **Il richiamo verbale**, trascritto sul libretto personale e sul registro di Classe.
- **L'avvertimento scritto**, consiste in un richiamo scritto che attesta il verificarsi di comportamenti disciplinarmente scorretti, e segnala che analoghi comportamenti in futuro comporteranno l'applicazione di sanzioni di maggiore entità.
- L'attività in favore della comunità scolastica, **è svolta all'interno dell'istituto, a vantaggio di interessi collettivi, l'assegnazione è disposta dal Dirigente Scolastico che può individuare nel personale dell'istituto il referente per il controllo effettivo dello svolgimento dell'attività.**

L'attività, tendenzialmente ispirata al principio della riparazione del danno, ha finalità educative e va svolta in modo da non mortificare la personalità dello studente.

### **B - sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 3 giorni**

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe e resa esecutiva dal Dirigente scolastico - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Può prevedere l'obbligo di frequenza.

### **C - Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo da 4 a 15 giorni**

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe in seduta allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i rappresentanti dei genitori (fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e resa esecutiva dal Dirigente scolastico - è comminata soltanto in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

### **D - Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto se ricorrono due condizioni entrambe necessarie:

- *devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve essersi determinata una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);*
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti

tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**E - Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
  - non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
2. Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

## ART. 9 Infrazioni, sanzioni e competenze, tavola delle corrispondenze

Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni in caso di violazione dei doveri previsti dall'art. 3 del D.P.R. 249, le relative sanzioni, la loro entità e l'organo competente sono riportate nella seguente tabella:

Infrazione	Sanzione	Entità	Chi la commina
1 Violazione dei doveri scolastici inerenti l'assolvimento assiduo degli impegni di studio, il comportamento corretto durante lo svolgimento delle attività didattiche, la frequenza regolare delle lezioni (assenze/ritardi).	<b>Richiamo verbale</b> , trascritto sul libretto personale e sul registro di Classe		Il docente della classe
2 Uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici non autorizzati	Oltre al richiamo verbale, allo studente sarà chiesto di consegnare il dispositivo, che gli verrà restituito al termine dell'attività didattica.		
3 Recidività di comportamenti sanzionabili con il richiamo verbale. 4 Uso non corretto delle attrezzature, dell'arredo scolastico e dei sussidi didattici. 5 Comportamenti contrari al mantenimento della pulizia nell'aula e nei locali scolastici. 6 Mancata presentazione di valida e tempestiva richiesta di giustificazione in caso di assenza o ritardo.	<b>Avvertimento scritto</b> trascritto sul libretto personale e sul registro di Classe, conservato nel fascicolo personale dello studente.		Il Dirigente Scolastico
7 Recidività di comportamenti sanzionabili con l'avvertimento scritto.	<b>Attività in favore della comunità scolastica</b>	3 ore	
8 Diniego di concessione di giustificazione in caso di assenza o ritardo (assenza ingiustificata)		Massimo 2 ore	
9 Fumo nei locali scolastici		Massimo 4 ore	
10 Turpiloquio durante le attività didattiche.		Massimo 8 ore	
11 Allontanamento dall'area scolastica senza autorizzazione del dirigente scolastico o del suo sostituto.			
12 Falsità documentali		Massimo 10 ore	

13 Recidività in comportamenti sanzionabili con l'attività in favore della comunità scolastica.	<b>Allontanamento dalla comunità scolastica</b>	Fino ad un massimo di 2 giorni	Il Consiglio di Classe
14 Comportamenti verbalmente aggressivi nei confronti di persone		Fino ad un massimo di 3 giorni	
15 Danneggiamenti alle strutture, agli arredi scolastici, ai sussidi didattici, agli effetti personali dei compagni.		Fino ad un massimo di 8 giorni	
16 Furto di beni altrui ovvero di proprietà scolastica.		Fino ad un massimo di 10 giorni	
17 Impedimento all'esercizio dei diritti individuali e collettivi di espressione, di riservatezza, del diritto allo studio e al lavoro.		Fino ad un massimo di 15 giorni	
18 Uso o distribuzione di sostanze illecite.		Oltre 15 gg Commisurata alla gravità del reato	Consiglio di Istituto
19 Comportamenti ingiuriosi ovvero diffamatori nei confronti di persone.			
20 Atti di discriminazione razziale ovvero politica ovvero di altra natura che violano la dignità ed il rispetto della persona.			
21 Violazione norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che abbiano comportato pericolo ovvero danno per l'incolumità delle persone.			
22 Recidività di comportamenti sanzionabili con l'allontanamento dalla comunità scolastica.	<b>Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale, ovvero non ammissione all'esame di stato</b>	Fino al termine dell'anno scolastico nei casi meno gravi	
23 Atti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità tale da ingenerare elevato allarme sociale.			

## Art. 10 ATTENUANTI - AGGRAVANTI

1. Il riconoscimento dell'errore, il risarcimento del danno e le scuse personali rappresentano un'attenuante per la quale si applica la riduzione della sanzione fino alla metà.
2. La commissione di una infrazione disciplinare in concorso da parte di almeno tre studenti costituisce aggravante per la quale si applica l'aumento della sanzione di un terzo.

## Art. 11 RECIDIVA

1. Si considera recidiva l'aver subito nel corso dello stesso anno scolastico più di una sanzione disciplinare divenuta definitiva.
2. Al termine dell'anno scolastico tutte le sanzioni perdono la loro efficacia, anche ai fini della recidività.

## Art. 12 CONCORSO DI EVENTI E DI NORME

1. Nel caso siano commessi più comportamenti sanzionabili in un unico contesto di eventi, si sommano le singole sanzioni e si diminuisce il totale di un terzo.
2. Nel caso un unico comportamento implichi la contemporanea applicabilità di più sanzioni, si applica la sanzione più grave aumentata di un terzo.

## Art. 13 PROCEDIMENTI

1. Nei limiti previsti dall'art.6 il Dirigente Scolastico e tutti i docenti sono titolari del potere di contestare le infrazioni previste dal presente regolamento.  
Del **richiamo verbale** si tiene memoria con annotazione sul registro di classe e si dà comunicazione alle famiglie tramite il libretto personale dello studente.  
Per le **infrazioni superiori al reclamo verbale** la contestazione avviene tramite la redazione di un **rapporto disciplinare**.
2. Il rapporto disciplinare viene trascritto sul Registro di Classe e viene inviato al Dirigente Scolastico. Il fatto deve essere contestato entro 15 giorni dalla sua commissione. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio.
3. Durante l'istruttoria può essere sentito il docente che ha contestato il fatto. Lo studente viene comunque invitato ad esporre personalmente le sue ragioni. All'esito della istruttoria il Dirigente Scolastico può archiviare la procedura ovvero può provvedere all'applicazione della motivata sanzione disciplinare corrispondente alla accertata violazione della norma.  
L'esito della procedura disciplinare è comunicata allo studente ed ai genitori.  
In caso di applicazione di sanzione disciplinare l'esito viene altresì comunicato al Coordinatore della classe di appartenenza dello studente affinché il Consiglio di Classe ne prenda conoscenza.
4. Per l'irrogazione del **Temporaneo Allontanamento dalla comunità scolastica** il Dirigente Scolastico, valutato il rapporto disciplinare, deferisce lo studente all'organo collegiale competente (Consiglio di classe ovvero Consiglio di Istituto) dandone contemporaneamente comunicazione allo studente ed ai suoi genitori. Lo studente, accompagnato dai genitori, viene invitato ad esporre personalmente le sue ragioni avanti all'organo collegiale. Il provvedimento è deliberato a maggioranza dall'organo collegiale a composizione plenaria.  
La sanzione potrà essere comminata, come previsto dall'art. 9/ter dello Statuto delle studentesse e degli studenti, soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato. Il provvedimento sanzionatorio viene comunicato allo studente e dai suoi genitori in forma scritta.
5. In qualsiasi procedimento disciplinare avviato a seguito di rapporto del Dirigente Scolastico, quest'ultimo è surrogato nella fasi successive dal suo primo collaboratore vicario.
6. Per i provvedimenti disciplinari emessi dalle Commissioni di Esame si applica la procedura prevista dai commi 4-5 del presente articolo.

## Art. 14 FACOLTA' DI CONVERSIONE

1. Il Consiglio di classe ed il Consiglio di Istituto, nell'emanare i provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica, provvedono contestualmente ad offrire allo studente la possibilità di convertire gli stessi in Attività in favore della comunità scolastica.
2. La conversione è quantificata in tre ore di attività a favore delle comunità scolastica per ogni giorno di allontanamento.
3. Lo studente che intende avvalersi della facoltà di conversione lo comunica al Dirigente Scolastico dell'Istituto entro due giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare. La comunicazione della intenzione di avvalersi della conversione implica la decadenza dalla facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare.
4. Il Dirigente Scolastico adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti alla individuazione ed allo svolgimento dell'attività risultante dalla conversione.



5. Fatti salvi gli effetti della sanzione originaria, il Dirigente scolastico può sospendere ovvero inibire l'esecuzione dell'attività sostitutiva al fine di preservare l'incolumità di persone, la salvaguardia delle strutture scolastiche, ovvero l'applicazione di inderogabili norme sulla sicurezza e la vigilanza sugli studenti.
6. Durante lo svolgimento dell'attività risultante dalla conversione, il Dirigente Scolastico può ridurre la durata di un terzo in caso emerga il pieno e positivo recupero educativo dello studente.
7. In caso di comportamenti sanzionati disciplinarmente ed astrattamente rientranti in figure di reato, il mancato esercizio della facoltà di conversione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, anche in pendenza del termine per impugnare, ovvero nelle more della pronuncia sulla impugnazione, rende possibile avviare immediatamente un percorso di recupero educativo dello studente in coordinamento con la famiglia ed ove necessario anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

## **Art. 15 IMPUGNAZIONI**

1. E' costituito l'Organo di Garanzia interno ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del D.P.R. 24.06.1998 n.249. L'Organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico, da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due genitori designati dal Consiglio di Istituto al suo interno.
2. Esso si riunisce per riesaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari e la decisione è emanata entro dieci giorni dalla presentazione dei ricorsi.
3. Le riunioni dell'organo di garanzia interno sono presiedute da un genitore. Il Dirigente scolastico ha funzioni di relatore, l'espressione del voto è palese, non è prevista l'astensione, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Gli studenti - ovvero i loro genitori ovvero chiunque vi abbia interesse - presentano i ricorsi al Dirigente Scolastico dell'Istituto entro quindici giorni dalla comunicazione dei provvedimenti disciplinari. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.
5. I membri dell'Organo di Garanzia interno che abbiano in qualsiasi modo concorso alla emanazione del provvedimento disciplinare impugnato devono astenersi dal voto sul riesame di cui al comma 2. In tale caso, il membro che deve obbligatoriamente astenersi è surrogato per la trattazione del riesame da un membro del Consiglio di Istituto sorteggiato tra gli appartenenti alla stessa componente. Il Dirigente Scolastico è surrogato dal suo vicario.
6. L'Organo di Garanzia opera da garante anche in tema di ricorsi dei genitori degli studenti, e di chiunque ne abbia interesse, avverso provvedimenti – da chiunque emanati - che siano ritenuti lesivi di diritti riconosciuti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. Gli esposti ovvero i reclami ad esso indirizzati saranno esaminati entro quindici giorni dalla loro presentazione e potranno dare luogo alla emissione di inviti a provvedere indirizzati a chi di competenza, ovvero di risoluzioni contenenti pareri sulla questione sollevata.
7. E' fatta comunque salva la facoltà per gli aventi diritto di reclamare avanti il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 5 – comma 3 - del DPR 24.06.1998 n. 249 (come novellato dal DPR 21.11.2007 n. 235).



## Capo III – NORME TRANSITORIE E FINALI

### **Art. 16 NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente Regolamento - ed ogni sua successiva modifica - entra in vigore venti giorni dopo la sua approvazione.
2. Le modifiche al presente regolamento possono essere deliberate dal Consiglio di Istituto.
3. Del presente regolamento e delle successive modifiche viene data pubblicità tramite pubblicazione sul sito della scuola e presentazione da parte dei docenti coordinatori alle classi e ai genitori interessati.